

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-374	del 02/05/2017
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna per l'esecuzione delle ispezioni in attuazione all'art. 27 del d.lgs. n. 105/2015 per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore.	
Proposta	n. PDTD-2017-372	del 27/04/2017
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Impianti A Rischio Di Incidente Rilevante Rir	
Dirigente proponente	Dott. Errani Ermanno	
Responsabile del procedimento	Errani Ermanno	

Questo giorno 02 (due) maggio 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna per l'esecuzione delle ispezioni in attuazione all'art. 27 del d.lgs. n. 105/2015 per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore.

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i. che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- l'art.5, comma 1, punto 1. della medesima legge regionale, il quale prevede l'effettuazione di attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi all'utilizzo di sostanze pericolose, con particolare riferimento alle attività di istruttoria tecnica disciplinate dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
- gli artt. 14, 16 e 17 della Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplinano il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, energia e demanio idrico, comprese le attività a rischio di incidente rilevante, precedentemente assegnate alle Province, e modificano il nome dell'agenzia da ARPA ad ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia);
- l'art. 3 della L.R. 17 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., “disposizioni in materia di pericoli di incidente rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” che attribuisce all'ARPAE le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidente rilevante relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, già di competenza della Regione ai sensi dell'art.72 del D.Lgs 112 del 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59”;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che, con il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (di seguito Decreto) è stato adottato a livello nazionale il Decreto in materia di disciplina della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

- che il Decreto ha abrogato il D.lgs.334/1999 e s.m.i. riconfermando le funzioni che la Regione già svolgeva in materia di stabilimenti ricadenti nell'ex art.6 del D.lgs.334/99, oggi denominati stabilimenti di soglia inferiore;
- che, in base all'art. 27 del Decreto, devono essere attuate ispezioni presso gli stabilimenti al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
- che l'art.7 del Decreto individua la Regione, o il soggetto da essa designato, quale Autorità Competente per gli stabilimenti di soglia inferiore come definiti all'art.3 lettera b);
- che, sempre in base all'art.7 del Decreto e in base all'art. 15 della L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003 e s.m.i, la Regione, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, predispone il piano regionale di ispezioni, e l'ARPAE, in accordo con la Regione, predispone un programma annuale delle ispezioni di cui all'art. 27 del Decreto, e ne dispone l'effettuazione con oneri a carico dei gestori degli stabilimenti, secondo le tariffe e le modalità stabilite dall'allegato I del Decreto;

PREMESSO INOLTRE:

- che l'art. 5 della D.G.R. n. 1239 del 1° agosto 2016 “direttiva per l'applicazione dell'articolo 2 della L.R. 17 dicembre 2003 n. 26” e s.m.i., recante “disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” prevede che, per gli stabilimenti di soglia inferiore, gli importi derivanti dalle tariffe siano versati in apposito capitolo di bilancio dell'ARPAE;
- che la Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 1239/2016, disciplina i criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni di competenza regionale sulla base dell'art. 27 e dell'allegato H del Decreto, nonché individua le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale ai sensi dell'art. 30 del Decreto stesso;
- che, sulla base della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. nonché della D.G.R. n. 1239/2016, le attività di controllo di competenza della Regione saranno condotte da ARPAE tramite una commissione ispettiva costituita, di norma, da tre ispettori rispettivamente di ARPAE (con funzione di referente), del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (V.V.F.) e dell'INAIL;

CONSIDERATO:

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con Determinazione prot. N. 190 del 24/12/2015, ha individuato i criteri e le modalità di ripartizione degli importi versati dai gestori per lo svolgimento delle istruttorie tecniche e per le ispezioni;

- che l'ISPRA, con nota prot. n. 34332 del 07/06/2016, ha trasmesso ai Direttori Generali delle ARPA la determinazione di cui sopra e le connesse indicazioni sugli aspetti di natura amministrativo-contabile e relative modalità di pagamento dei compensi al personale e di rimborso delle spese di missione;
- che, pertanto, l'ARPAE e i VV.F. ritengono opportuno stipulare apposita convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per regolamentare il rapporto tra i due Enti per quanto riguarda la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'art. 27 del Decreto, la composizione delle commissioni incaricate all'effettuazione di tali ispezioni presso gli stabilimenti di soglia inferiore nonché per ciò che concerne i criteri di trasferimento alla Direzione VV.F degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori all'ARPAE in funzione dell'attività ispettiva svolta;
- che l'ARPAE e i VV.F., per l'effettuazione delle ispezioni di cui sopra, dispongono delle risorse umane qualificate, delle competenze e delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche;

RILEVATO:

- che, per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte dell'ARPAE e dei VV.F., si fa esplicito riferimento all'art. 3 della convenzione;
- che le attività previste decorrono dalla data di firma della convenzione e termineranno dopo 5 anni;
- che l'ARPAE riconosce alla Direzione VV.F., per le attività di ispezione effettivamente svolte in attuazione del programma e della convenzione, un contributo pari al 25% degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori, in analogia a quanto disposto con Determinazione prot. N. 190 del 24/12/2015 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- che l'ARPAE provvederà, di norma entro il primo semestre di ciascun anno finanziario, a versare ai VV.F. la quota spettante per le attività ispettive effettivamente svolte e concluse nell'anno precedente, come risultanti dai verbali di ispezione;
- che i contributi per le attività di ispezione s'intendono fuori campo IVA in quanto trattasi di collaborazione tra Enti Pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali di interesse comune e non di attività commerciale;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere apposita convenzione con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna (allegato A) in relazione agli obiettivi e alle finalità dei propri compiti istituzionali;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Ermanno Errani, Responsabile CTR Impianti a Rischio di Incidente Rilevante, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento lo stesso Dott. Ermanno Errani;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per regolamentare il rapporto tra i due Enti per quanto riguarda la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'art. 27 del Decreto, la composizione delle commissioni incaricate all'effettuazione di tali ispezioni presso gli stabilimenti di soglia inferiore nonché per ciò che concerne i criteri di trasferimento alla Direzione VV.F degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori all'ARPAE in funzione dell'attività ispettiva svolta;
2. di dare atto che, per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte dell'Arpae e dei VV.F., si fa esplicito riferimento all'art. 3 della convenzione di cui al punto 1.;
3. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1. avrà decorrenza dalla data di firma della convenzione e terminerà dopo 5 anni;
4. di dare atto che l'ARPAE riconosce alla Direzione VV.F., per le attività di ispezione effettivamente svolte in attuazione del programma e della convenzione, un contributo pari al 25% degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori, in analogia a quanto disposto con Determinazione prot. N. 190 del 24/12/2015 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
5. di dare atto infine che l'ARPAE provvederà, di norma entro il primo semestre di ciascun anno finanziario, a versare ai VV.F. la quota spettante per le attività ispettive effettivamente svolte e concluse nell'anno precedente, come risultanti dai verbali di ispezione.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI IN ATTUAZIONE

ALL'ART. 27 DEL D.LGS. N. 105/2015 PER IL CONTROLLO DEL PERICOLO DI

INCIDENTI RILEVANTI PER GLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE

TRA

L' Agenzia regionale per la prevenzione dell'ambiente e l'energia (di seguito **ARPAE**), con sede legale in Bologna, via Po n.5, C.F. e P.IVA 04290860370, rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. Franco Zinoni, in qualità di Direttore Tecnico, ai sensi del regolamento per il decentramento amministrativo D.D.G. n.75/2016

E

La Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna (di seguito **Direzione VV.F.**), con sede legale in Bologna, Via Aposazza n. 3, C.F. 91355200378, rappresentata ai fini del presente atto dall'Ing. Silvano Barberi, in qualità di Direttore Regionale VVF per l'Emilia Romagna,
di seguito congiuntamente definite "le Parti"

PREMESSO CHE

- con il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n.105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" (di seguito **Decreto**) è stato adottato a livello nazionale il Decreto in materia di disciplina della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

- il Decreto ha abrogato il D.lgs.334/99 e s.m.i. riconfermando le funzioni che la Regione già svolgeva in materia di stabilimenti ricadenti nell'ex art.6 del D.lgs.334/99, oggi denominati stabilimenti di soglia inferiore;

- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con particolare riferi-

- mento all'art.15 in tema di sottoscrizione di accordi tra le Pubbliche Amministrazioni in materie di interesse comune;
- l'art.5 della Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i, istitutiva dell'ARPA Emilia-Romagna prevede tra le competenze dell'Agenzia anche il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi all'utilizzo di sostanze pericolose;
 - l'art.3 della LR 26 del 17 dicembre 2003 e s.m.i., "disposizioni in materia di pericoli di incidente rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" attribuisce all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidente rilevante relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, già di competenza della Regione ai sensi dell'art.72 del D.Lgs 112 del 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59";
 - l'art. 6 del Decreto individua il Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione regionale o interregionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno quale Autorità Competente per gli stabilimenti di soglia superiore come definiti all'art.3 lettera c);
 - in base all'art.6 del Decreto, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore, il Ministero degli Interni predispone il piano nazionale di ispezioni e il Comitato Tecnico Regionale programma e svolge le relative ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
 - l'art.7 del Decreto individua la Regione o il soggetto da essa designato quale Autorità Competente per gli stabilimenti di soglia inferiore come definiti all'art.3 lettera b);
 - in base all'art. 14 del Decreto, il gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ha l'obbligo di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli

- incidenti rilevanti e di attuare e migliorare il sistema di gestione della sicurezza, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente,
- in base all'art. 27 del Decreto, devono essere attuate ispezioni presso gli stabilimenti al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per limitazione delle loro conseguenze;
 - in base all'art.7 del Decreto e all'art. 15 della LR 26 del 17 dicembre 2003 e s.m.i, la Regione, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, predispone il piano regionale di ispezioni, e l'ARPAE, in accordo con la Regione, predispone un programma annuale delle ispezioni di cui all'art. 27 del Decreto, e ne dispone l'effettuazione con oneri a carico dei gestori degli stabilimenti e secondo le tariffe e le modalità stabilite dall'allegato I del Decreto.
 - gli artt. 14,16,17 della Legge Regionale n.13 del 30 luglio 2015 "riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" disciplinano il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, energia e demanio idrico, comprese le attività a rischio di incidente rilevante, precedentemente assegnate alle Province, modificando il nome dell'agenzia da ARPA ad ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia);
 - l'art.22 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" istituisce il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

- l'art. 5 della DGR 1239/2016 del 1° agosto 2016 “direttiva per l'applicazione dell'articolo 2 della LR 17 dicembre 2003 n.26” e s.m.i. recante “disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” prevede che, per gli stabilimenti di soglia inferiore, gli importi derivanti dalle tariffe siano versati in apposito capitolo di bilancio dell'ARPAE;
- la Regione, con DGR n. 1239 del 01/08/2016 disciplina i criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni di competenza regionale sulla base dell'art. 27 e dell'allegato H del Decreto, nonché individua le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale ai sensi dell'art.30 del Decreto stesso;
- la Regione, con la Legge Regionale 26/03 s.m.i e DGR 1239/2016, ha stabilito che gli introiti derivanti dagli oneri a carico dei gestori per le ispezioni di cui al programma delle ispezioni di riferimento, sono destinati al finanziamento delle spese a carico delle amministrazioni che compongono le commissioni ispettive;
- le attività di controllo di competenza della Regione saranno condotte da ARPAE, sulla base della LR 26/03 e s.m.i. nonché della DGR 1239 del 01/08/2016, tramite una commissione ispettiva costituita, di norma, da tre ispettori rappresentanti rispettivamente di ARPAE (con funzione di referente), del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell'INAIL.
- l'ARPAE per lo svolgimento delle ispezioni di competenza intende adottare la medesima modalità di composizione delle commissioni di cui all'art.27 del Decreto;
- ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, l'ARPAE in quanto soggetto delegato dalla Regione ai sensi della L.R. 26/2003 e s.m.i. e della DGR 1239/2016, può stipulare apposita convenzione con la Direzione Regionale o Interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
- ARPAE e VV.F, per l'effettuazione di tali ispezioni, dispongono delle risorse umane quali-

ficcate, delle competenze e delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche;

- Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con Determinazione prot. 190 del 24/12/2015, ha individuato i criteri e le modalità di ripartizione degli importi versati dai gestori per lo svolgimento delle istruttorie tecniche e per le ispezioni;
- ISPRA, con nota prot. 34332 del 07/06/2016, ha trasmesso ai Direttori Generali delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente la determinazione di cui sopra e le connesse indicazioni sugli aspetti di natura amministrativo-contabile e relative modalità di pagamento dei compensi al personale e di rimborso delle spese di missione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina

- le modalità di collaborazione tra ARPAE e la Direzione Regionale VV.F per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'art. 27 del Decreto;
- la composizione delle commissioni incaricate all'effettuazione delle ispezioni di cui all'art.27 del Decreto presso gli stabilimenti di soglia inferiore;
- i criteri di trasferimento alla Direzione VV.F degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori all'ARPAE in funzione dell'attività ispettiva svolta ai sensi dell'art.30 comma 1 del Decreto, della LR 13/2015, della LR 26/2003 e della DGR 1239/2016;

Art. 3 – Obbligazioni delle Parti

3.1.

3.1 L'ARPAE si impegna a:

- a) predisporre, in accordo con la Regione, il programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del Decreto riguardanti gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio territorio, considerando che l'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore a tre anni. Il programma è comunicato alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno;
- b) disporre, ove necessario, ispezioni straordinarie e supplementari ai sensi dell'art.27 del Decreto;
- c) effettuare le ispezioni ordinarie, straordinarie, supplementari presso gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio territorio, incaricando apposite commissioni ispettive composte da almeno due dirigenti o funzionari tecnici, in possesso dei requisiti di cui all'art 4 della DGR1239/2016 appartenenti ad ARPAE e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- d) individuare, una volta approvato il programma annuale delle ispezioni, i nominativi degli ispettori in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art.4 della DGR 1239/2016 secondo principi di rotazione, garantendone la presenza e la partecipazione alle attività della commissione ispettiva, al fine di consentire la composizione della commissione ispettiva alla quale attribuire specifico incarico;
- e) adottare i provvedimenti necessari all'avvio dell'attività ispettiva, nonché i provvedimenti discendenti dagli esiti dell'attività ispettiva stessa, comunicando via PEC ai gestori degli stabilimenti interessati le modalità e i tempi di avvio delle ispezioni, nonché l'attuazione delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni contenute nel rapporto finale di ispezione;

- f) adottare modalità operative di svolgimento delle ispezioni ordinarie, straordinarie e supplementari in conformità ai criteri di cui all'allegato H del Decreto e alla DGR 1239/2016;
- g) riscuotere i proventi derivanti dagli oneri finanziari a carico dei gestori dovuti per lo svolgimento delle ispezioni, ai sensi all'art. 7 della DGR 1239/2016 e sulla base delle tariffe stabilite nell'allegato I del Decreto;
- h) individuare i criteri e le modalità di ripartizione degli importi versati dai gestori per lo svolgimento delle ispezioni in analogia a quanto disposto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con Determinazione prot. 190 del 24/12/2015 citata in premessa;
- i) verificare l'efficacia della presente convenzione;

3.2 La Direzione regionale VV.F, una volta approvato il programma annuale delle ispezioni da parte dell'ARPAE, si impegna a:

- a) fornire all'ARPAE i nominativi dei dirigenti e dei funzionari tecnici, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art.4 della DGR, al fine di consentire la composizione delle commissioni ispettive;
- b) garantire, compatibilmente alle esigenze d'istituto ed alla programmazione delle attività presso gli stabilimenti di soglia superiore, la presenza e la partecipazione dei dirigenti e dei funzionari tecnici alle attività delle commissioni ispettive.

Art. 4 – Tariffe delle ispezioni

4.1. Le tariffe relative alle ispezioni di cui all'art. 27 del Decreto sono indicate nella tabella II-appendice 1 dell'allegato I del Decreto stesso e sono determinate in funzione della classe di appartenenza dello stabilimento e a seconda che si tratti della prima ispezione o delle successive.

- 4.2.** Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226.
- 4.3.** Le tariffe relative alle ispezioni di cui al citato art. 27 sono versate dai gestori secondo le modalità definite dalla Regione e indicate nella DGR, e comunque in conformità all'allegato I del Decreto.

Art. 5 – Ripartizione degli introiti da tariffe

- 5.1** Le Parti concordano che gli importi versati dai gestori degli stabilimenti per l'espletamento delle attività ispettive sono riscossi direttamente dall'ARPAE;
- 5.2** L'ARPAE riconosce alla Direzione VV.F, per le attività di ispezione effettivamente svolte in attuazione del programma e della presente convenzione, un contributo pari al 25% degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori, in analogia a quanto disposto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con Determinazione prot. 190 del 24/12/2015;
- 5.3** L'ARPAE provvederà, di norma entro il primo semestre dell'anno finanziario, a versare a VV.F. la quota spettante per le attività ispettive effettivamente svolte e concluse nell'anno precedente, come risultanti dai verbali di ispezione. I versamenti saranno effettuati sul Capo XIV - capitolo di entrata 2439 - piano gestionale 29 *“Versamenti in favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, delle tariffe a carico dei Gestori di stabilimenti o impianti all'interno dei quali sono presenti sostanze pericolose, per attività di istruttoria, verifica e ispezione effettuate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 105 del 2015 in attuazione della di-*

rettiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

5.4 I contributi di cui al precedente punto 5.2 s'intendono fuori campo IVA in quanto trattasi di collaborazione tra Enti Pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali di interesse comune e non di attività commerciale;

5.5 L'ARPAE si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 6 - Decadenza dal contributo

L'ARPAE, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 7, comma 2, del Decreto, si riserva di non erogare il contributo a VV.F. qualora riscontri l'impossibilità, da parte degli stessi, di svolgere le attività ispettive programmate. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti ai contributi per le ispezioni effettivamente espletate e verbalizzate dalla Direzione VV.F..

Art. 7 – Responsabile dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare in modo ottimale lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e di vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- ARPAE: Dirigente Responsabile Centro Tematico Regionale Impianti a Rischio di Incidente Rilevante;
- Direzione VV.F: Dirigente addetto alla Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali. Nomina dei responsabili.

Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 9 – Decorrenza e durata.

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione delle parti. Decorsi cinque anni dalla sottoscrizione, la convenzione sarà rinnovabile sulla base di esplicito assenso delle parti. In caso di mancata volontà di rinnovo, sarà oggetto di scadenza. In corso di validità la presente convenzione potrà essere oggetto di revisioni e modifiche in relazione a mutamenti dei contesti tecnico-normativi di riferimento o dietro richiesta motivata di una delle parti.

Art. 10 – Definizione delle controversie

Qualora insorgano controversie tra le parti circa l'interpretazione, la gestione e/o l'esecuzione della presente convenzione ed il tentativo di composizione bonaria tra le stesse abbia esito negativo, sarà competente in via esclusiva il TAR Emilia Romagna ai sensi dell'art.133, comma 1, lett a), numero 2), del D.Lgs 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Art. 12 – Spese di bollo e registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso: in caso di registrazione, le rela-

tive spese saranno a carico della parte che riterrà di sottoporre l'atto a registrazione.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo che sarà assolta in modo virtuale dall'ARPAE in base all'autorizzazione n 0057221 del 16/05/2013.

Il presente atto è composto da 11 pagine e viene letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica.

ARPAE

Direzione VVF

Il Direttore Tecnico

Il Direttore Regionale

Dott. Franco Zinoni

Ing. Silvano Barberi

N. Proposta: PDTD-2017-372 del 27/04/2017

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna per l'esecuzione delle ispezioni in attuazione all'art. 27 del d.lgs. n. 105/2015 per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 27/04/2017

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
